



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE

PRIMO QUADRIMESTRE 2024

Introduzione

Nel primo quadrimestre 2024, alla data del 18 aprile 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 5 volte (25 gennaio, 21 febbraio, 6 marzo, 21 marzo e 18 aprile) di cui quattro volte in seduta ordinaria ed una, in data 6 marzo, in seduta straordinaria.

Nel complesso, nel periodo in esame, sono stati trattati 11 argomenti, di cui 7 oggetto di intesa e 4 di parere, di seguito specificati:

- nella seduta del 25 gennaio 2024 è stata sancita l'intesa riguardante lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i *“criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”*;
- nella successiva seduta della Conferenza del 21 febbraio 2024 è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente *“l'utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023”*;
- nella seduta straordinaria del 6 marzo 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il *“riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, disposto dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170”*; nonché sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *“ riparto del fondo, con una dotazione di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

30 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213", ed infine sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante *"riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34"*. Nella medesima seduta la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali ha inoltre reso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante *"approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216"*;

- nella seduta del 21 marzo 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, recante *"modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120"*. Nella medesima seduta ha inoltre sancito intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *"fissazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse stanziare con il fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191"*;
- nella seduta del 18 aprile 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa sullo schema di decreto recante *"criteri e modalità di riparto delle risorse stanziare, per gli anni dal 2024 al 2026, sul fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"*, nonché sull'ulteriore schema di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

decreto recante “adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2024, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del tax gap, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. Nella medesima seduta, è stato espresso parere sullo schema di decreto recante “riparto del fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033, destinato ai comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale ai sensi dell’articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.”

Tra gli argomenti trattati, quelli di maggiore interesse hanno riguardato, in particolare, l’intesa sul riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché l’intesa relativa al riparto del fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in favore dei medesimi comuni e l’ulteriore intesa sancita in merito al riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La Conferenza ha inoltre espresso parere riguardo temi di grande attualità ed in particolare sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, il quale definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi. Lo schema di decreto si affianca al cammino del disegno di legge - A.C. 1435 - A : “*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”, approvato dalla Camera dei Deputati in data 27 marzo u.s., attualmente all’esame del Senato A.S. 1086 - 8^a Commissione.

Ulteriore tema di grande attualità ha riguardato le due intese (rispettivamente nella seduta del 21 marzo e in quella del 18 aprile) circa la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse stanziare con il fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati.

Nei paragrafi successivi i citati argomenti sono oggetto di specifico approfondimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e città metropolitane.

Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali è stato, da ultimo, disciplinato dal decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, convertito dalla legge del 27 novembre 2023, n. 170 recante: “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*” e, successivamente, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

I commi 2 e 4, dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 132 del 2023 hanno, infatti, sostituito i commi 850 e 853 - riguardanti la c.d. *spending review informatica* - dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”.

In particolare, il comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del citato decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 - dispone, tra l'altro, che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il successivo comma 853, del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023 - stabilisce, altresì, che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di cui al comma 850, è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla missione 12 *'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'* degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno, a ciascun ente, sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all' articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.

La nuova formulazione delle suindicate disposizioni ha escluso il contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2023 e ha, altresì, modificato i criteri e le modalità di riparto dello stesso. Infatti, prima della modifica intervenuta con l'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 132 del 2023, i commi 850 e 853 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, prevedevano, tra l'altro, rispettivamente che:

- in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;
- il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di cui al comma 850, è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 - sul quale è stata sancita l'intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 6 marzo 2024 - è stato disposto il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, disposto dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132.

Il predetto contributo si applica agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, delle regioni siciliana, Sardegna e Valle d'Aosta. Infatti, ai sensi del comma 852 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del Testo unico delle leggi costituzionali, concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la regione Friuli-Venezia Giulia e i relativi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154¹

Come specificato nella “Nota metodologica” - all. A) al provvedimento e parte integrante dello stesso - ai fini dell’acquisizione dei dati contabili per provvedere al riparto, sono stati estratti dalla *Banca dati delle Amministrazioni pubbliche* (BDAP)² - Bilanci Armonizzati i rendiconti di gestione 2022 dei singoli enti locali, trasmessi alla BDAP alla data del 30 novembre 2023 e laddove non ancora trasmessi si è risaliti all’ultimo rendiconto approvato. Per il comune di Casteldaccia, per il quale non risultano documenti contabili trasmessi alla BDAP, si è fatto riferimento al certificato di conto consuntivo, anno 2018, inviato al Ministero dell’interno.

Nello specifico:

- per i comuni, dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale sono stati estratti gli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, nonché gli importi impegnati presenti nella Missione 20 - *Fondi e accantonamenti* - in quanto tale missione si riferisce a mere poste di accantonamenti contabili. Per i comuni di Bardello con Malgesso e Bregano, di Moransengo -Tonengo e di Campospinoso Albaredo - di nuova istituzione a seguito di fusione operativa dall’anno 2023 - è stata considerata la somma algebrica degli impegni di spesa di ogni singolo comune oggetto di fusione, mentre per il comune di Misiliscemi - nato per scorporazione dal comune di Trapani il 10 febbraio 2021 e privo di rendiconti approvati al 30 novembre 2023 - si è utilizzata la popolazione ufficiale Istat al 31 dicembre 2021, per scindere gli impegni di spesa dal rendiconto del comune di Trapani, riferito all’esercizio 2020 (ultimo rendiconto disponibile) proporzionalmente alla popolazione dei due enti riferita all’ultimo giorno dell’anno della nascita del comune per scorporazione. La base di

¹ Per gli enti locali dei territori della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, l’esclusione dal concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, è determinato, come specificato nella Nota metodologica allegata al provvedimento e parte integrante dello stesso, dalla clausola di esaustività del contributo del sistema territoriale regionale integrato prevista nei rispettivi Statuti.

² Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 è stata costituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), la quale riutilizza il patrimonio informativo del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e lo estende con i dati acquisiti da altre Amministrazioni (ANAC, ISTAT, Banca d’Italia, Enti Territoriali, Ministero dell’Interno, ecc.).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

riparto per i comuni è stata calcolata confrontando la spesa corrente al netto delle richiamate missioni con l'analogo valor medio riscontrato nel periodo 2019-2022; nel caso in cui detto valore sia risultato superiore alla media del 20%, si è imposta come quantità di riferimento il valor medio aumentato del 20%. Nel caso di enti con ultimo rendiconto approvato antecedente al 2019, la determinazione della base è stata immediatamente calcolata sulla base degli ultimi dati disponibili. Per i comuni della Valle d'Aosta la trattenuta è stata regolata per il tramite della medesima regione;

- per le province e città metropolitane - analogamente a quanto effettuato per i comuni - sono stati estratti, dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale gli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, ma si è successivamente proceduto a nettizzare l'importo così determinato sottraendo dallo stesso anche gli impegni relativi al concorso alla finanza pubblica, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014. Inoltre, al fine di tenere in debita considerazione le specificità e le peculiarità territoriali che influenzano la spesa corrente di alcuni enti locali è stato ritenuto opportuno normalizzare i valori della base di riparto imponendo, in particolare, che l'importo a carico di ciascuna provincia e città metropolitana non superi il valore massimo stabilito di 1,2 euro per abitante.

Nella citata seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 marzo 2024 le Autonomie locali, nell'esprimere parere favorevole all'intesa hanno, altresì, richiesto la costituzione di un Tavolo tecnico di confronto, al fine di valutare sia gli effetti finanziari dei contributi alla finanza pubblica a carico degli enti locali, sia gli effetti negativi del target perequativo, in assenza di un fondo verticale statale, a partire dal 2025. Le Amministrazioni centrali hanno manifestato disponibilità in merito a tale richiesta ed un primo incontro tra le stesse e i rappresentanti delle Autonomie locali si è tenuto in data 14 marzo 2024, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia altresì la previsione, contenuta nel comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Testo unico, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Per il quinquennio 2024-2028 la legge n. 213 del 2023 dispone, quindi, un ulteriore taglio di risorse a carico dei comuni, delle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per il riparto del quale, oltre ad aver dettato i medesimi criteri di cui al comma 853, del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023 - stabilisce, altresì, di tenere conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sono, invece, esclusi dal concorso alla finanza pubblica di cui al citato comma 533, dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, gli enti in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Date le implicazioni della norma, ANCI ed UPI hanno richiesto che l'applicazione della stessa previsione sia discussa nel corso del richiesto Tavolo permanente di confronto sulla finanza locale.

Interventi a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori, ed in particolare dei piccoli comuni, il Governo ha adottato alcune misure di sostegno finanziario volte, tra l'altro, ad arginare tale fenomeno.

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - nonché i comuni delle suddette regioni istituiti a seguito di fusioni tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti, caratterizzati da una popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 - dal reddito pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibile e dal valore del più recente indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)³ calcolato dall'ISTAT superiore alla media nazionale, si colloca l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nella seduta straordinaria del 6 marzo 2024 - sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il citato articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base

³ Fonte Istat: *“L'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore composito costruito attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale ritenute più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale dei comuni. Implementato dall'Istat all'interno della realizzazione del sistema di diffusione di dati censuari a livello comunale e sub-comunale “8milaCensus”, ha rappresentato uno strumento di facile lettura capace di esprimere con un unico valore i diversi aspetti di un fenomeno di natura multidimensionale. Gli indicatori compositi hanno ultimamente avuto una grande diffusione soprattutto perché, attraverso l'utilizzo di sintesi, semplificano l'analisi dei fenomeni socioeconomici in serie storica e territoriale. Una domanda sempre più esplicita di misure sintetiche proviene non solo da una generica necessità di conoscenza, ma viene sempre più espressa da decisori che a tutti i livelli (dal nazionale al locale) richiedono parametri semplici ma efficaci per pianificare e monitorare, in un'ottica che tenga conto di vari fattori, gli interventi da attuare sul territorio. Questo insieme di considerazioni conduce spesso a soffermarsi sui risultati della sintesi ottenuta più che sugli elementi di base utilizzati per costruirla. Una maggiore attenzione dedicata agli indicatori elementari che concorrono alla sua determinazione è tuttavia un passaggio indispensabile, soprattutto quando tali misure trovano un vasto impiego per diverse esigenze conoscitive”.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili; c) indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale (IVSM)⁴

Il successivo comma 503, del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che il fondo di cui al richiamato comma 502 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nelle premesse al decreto si fa riferimento anche all'articolo 1, comma 118, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale dispone che al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.⁵

Precedentemente, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2022 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie

⁴ Allegato A "Nota metodologica" allo schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – riparto 30 milioni di euro per l'anno 2024: *"L'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore costruito con l'obiettivo di fornire una misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani, attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità. I valori divulgati dall'ISTAT, associati alla posizione nella graduatoria nazionale, forniscono elementi utili per l'individuazione di potenziali aree di criticità. La graduatoria degli indici IVSM è stata acquisita al seguente indirizzo: <https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori>. La matrice dei dati estratti è stata aggiornata con le fusioni intervenute fino al 2024 in modo di avere un elenco enti corrispondente a quelli esistenti al 22 gennaio 2024. Ai nuovi comuni formatisi dalle fusioni è stato attribuito IVSM più favorevole definito per i comuni di provenienza. La nuova distribuzione comprende i comuni di Mappano e Misiliscemi che entrano nel calcolo della media nazionale dell'indice come numero complessivo di enti; l'indice attribuito a Mappano è il risultato del valore medio dei 4 indici dei comuni di provenienza, mentre a Misiliscemi è stato attribuito lo stesso indice del comune di Trapani. La scelta operata sui predetti due enti non influisce sul riparto in quanto la loro popolazione è superiore a 5.000 abitanti".* L'IVSM media nazionale, calcolato con la sommatoria dei predetti valori e diviso per 7.896 enti, è pari a: 99,026427, arrotondato per difetto a 99,02.

⁵ Allegato A "Nota metodologica" allo schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - riparto 30 milioni di euro per l'anno 2024: *Comuni istituiti a seguito di fusione. Nel periodo dal 2011 al 2024 sono avvenute n. 31 fusioni tra comuni aventi ciascuno popolazione 2011 minore di 5.000 abitanti che hanno costituito comuni superiori a 5.000 abitanti. A livello nazionale i comuni con popolazione al 31/12/2022 minore di 5.000 abitanti sono 5.521, inclusi quelli che a seguito di fusione sono rimasti al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti. Ad essi si aggiungono n. 29 enti che a seguito di fusione costituiscono un nuovo comune con popolazione 2011 superiore a 5000 abitanti. Tali comuni a livello nazionale sono quindi 5.521 + 31, per un totale di 5.552 enti; considerato tuttavia che i potenziali beneficiari del fondo sono solo i comuni delle 15 RSO, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, l'elenco che viene sottoposto alla verifica delle tre condizioni previste dal comma 502 si riduce a n. 5.081 enti.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

locali ha sancito l'intesa nella seduta del 16 marzo 2022 - si è proceduto al riparto del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 581 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - il quale dispone che nello stato di previsione del Ministero dell' interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale; c) IVSM superiore alla media nazionale.

Il successivo comma 582, del medesimo articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - stabilisce, altresì, che il contributo di cui al richiamato comma 581 è ripartito - in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento - con decreto del Ministero dell' interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con la modifica introdotta dal richiamato articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, al citato articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'iniziale dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, è stata aggiunta una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, sempre in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Pertanto, nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 marzo 2024 è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell' interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il successivo comma 582, del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce, infatti, che il contributo di cui al richiamato comma 581 è ripartito - in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento - con decreto del Ministero dell' interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I criteri adottati nel suddetto schema di decreto per l'individuazione dei comuni beneficiari sono: a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale; c) IVSM superiore alla media nazionale.

I comuni destinatari del predetto contributo sono individuati in base alle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica"⁶ al richiamato decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2022.

Pertanto, nel triennio 2022/2024 sono stati ripartiti, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, contributi per un importo complessivo pari a 89 milioni di euro.

I fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido.

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 6 marzo 2024 è stato dato parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica.

I fabbisogni standard, introdotti con il citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante "*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*" (attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*") rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e, congiuntamente alle

⁶ Allegato A "Nota metodologica" al decreto 28 marzo 2022 utilizzata per lo schema di decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – riparto 9 milioni di euro per l'anno 2023: *L'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore costruito con l'obiettivo di fornire una misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani. L'indice è costruito attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità. I valori divulgati dall'ISTAT, associati alla posizione nella graduatoria nazionale, forniscono elementi utili per l'individuazione di potenziali aree di criticità. La graduatoria degli indici IVSM è stata acquisita al seguente indirizzo: <https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori> La matrice dei dati estratti è stata aggiornata con le fusioni intervenute fino al 2022 in modo di avere un elenco enti corrispondente a quelli esistenti al 1° gennaio 2022. Ai nuovi comuni formatisi dalle fusioni è stato attribuito IVSM più favorevole definito per i comuni di provenienza. La nuova distribuzione comprende i comuni di Mappano e Misiliscemi che entrano nel calcolo della media nazionale dell'indice come numero complessivo di enti; l'indice attribuito a Mappano è il risultato del valore medio dei 4 indici dei comuni di provenienza, mentre a Misiliscemi è stato attribuito lo stesso indice del comune di Trapani. La scelta operata sui predetti due enti non influisce sul riparto in quanto la loro popolazione è superiore a 5.000 abitanti. L'IVSM media nazionale, calcolato con la sommatoria dei predetti valori e diviso per 7.904 enti, è pari a: 99,023571.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale⁷ e dei fondi perequativi per le province e le città metropolitane⁸; ciò al fine di superare il criterio della spesa storica per i trasferimenti agli enti territoriali⁹.

In particolare, per quanto riguarda il comparto comunale, l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede tra l'altro che, ai fini del medesimo decreto, e dunque per il calcolo dei fabbisogni standard, siano prese in considerazione le seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario e i relativi servizi:

- 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- 2) le funzioni di polizia locale;
- 3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- 4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- 5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- 6) le funzioni del settore sociale.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard è regolato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010.

In particolare, la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.) predispone le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali, e provvede, inoltre, al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard, potendo predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali. Per i predetti compiti, la Sogei si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per

⁷Come previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016, a partire dal 2030 la componente del Fondo di solidarietà comunale perequabile sarà integralmente ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali, eliminando, in tal modo, il vincolo alla perequazione basato sulle risorse storiche.

⁸ <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/BI0039.pdf>

⁹ L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, tra l'altro, prevede espressamente che "I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico. Le metodologie predisposte e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard sono sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard¹⁰.

Il sopra citato articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tra l'altro, dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Con riferimento ai fabbisogni standard del comparto comunale, si sono succeduti, nel tempo, i seguenti D.P.C.M.:

D.P.C.M.	Oggetto	Data parere CSC
29 dicembre 2016	Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.	27 settembre 2016
22 dicembre 2017	Aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018.	19 ottobre 2017
18 aprile 2019	Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019.	29 novembre 2018

¹⁰ Istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

5 marzo 2020	Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020.	11 dicembre 2019
11 dicembre 2020	Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.	15 ottobre 2020
27 luglio 2021	Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021.	25 marzo 2021
16 maggio 2022	Adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022	9 febbraio 2022
22 febbraio 2024	Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario	20 settembre 2023

Le disposizioni sopra esposte sono, per espressa previsione, applicabili solo agli enti locali delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, stabilisce infatti che *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”*.

Tuttavia, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42¹¹, l'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che le regioni a statuto speciale

¹¹ L'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rubricato *“Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome”*, prevede, tra l'altro, che:

“1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite e rizzano i rispettivi territori o parte spetto a quelli corrispondentemente per le medesime funzioni dallo complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

e le province autonome di Trento e di Bolzano concordino con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla Sogei, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tale previsione normativa risulta coerente con la necessità di individuare un percorso di convergenza dei costi e fabbisogni standard dei vari livelli di governo¹².

Al fine di dare attuazione al menzionato articolo 1, comma 807, della legge n. 178 del 2020, sono state concordate con le Regioni a statuto speciale Siciliana e Sardegna, con Accordi rispettivamente del 16 e del 14 dicembre 2021¹³, le modalità di rilevazione dei fabbisogni standard relativamente agli enti locali afferenti al loro territorio.

Con il provvedimento esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 6 marzo 2024, viene adottata la nota metodologica recante “*Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio*”.

materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge [...]”.

¹² Come previsto dalla citata legge n. 42 del 2009 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, rubricato “*Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio*” il quale, tra l'altro, al comma 3 prevede che “*Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo [...], in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione*”.

¹³ Il punto 11 dell'Accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica del 16 dicembre 2021 prevede che “*A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Regione partecipa ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di dare puntuale attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni e dei costi standard 4 nonché, in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute, per definire le capacità fiscali, i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio della Regione e dei propri enti locali*”. Il punto 5 dell'Accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica del 14 dicembre 2021 prevede che “*A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Regione partecipa ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di dare puntuale attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione ai soli fini conoscitivi, salvo diverso accordo tra le parti, con tempistiche e modalità da concordare, tenuto conto delle peculiarità del relativo territorio, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

di asili nido”¹⁴, predisposta dalla Sose S.p.A. e approvata, all’unanimità, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023¹⁵ (citato articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010).

La definizione dei fabbisogni standard per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 449, lett. d-*quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – si è resa necessaria per la definizione degli obiettivi di servizio per il potenziamento dei servizi sociali comunali e l’assegnazione delle relative risorse, così come specificatamente indicato al terzo periodo, della citata lettera d-*quinquies*) del comma 449 della predetta legge n. 232 del 2016¹⁶.

Ed infatti, nella predetta seduta della CTFS del 16 maggio 2023, il rappresentante della Regione Siciliana aveva richiesto l’inserimento, nella nota metodologica, della seguente precisazione: *“Il presente documento riveste funzione meramente strumentale all’individuazione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani finalizzati esclusivamente ai trasferimenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 449, lett. d) quinquies della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e sue successive modifiche ed integrazioni facendo salva la necessità di ogni ulteriore e più organico approfondimento, in coordinato raccordo tecnico e previa intesa con la Regione Siciliana e con il concorso di Anci - Sicilia, in ordine alle metodologie, alle analisi e alle rilevazioni, di carattere generale e settoriale da utilizzare per la complessiva definizione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani”*.

Analogamente, nel corso della seduta della Conferenza del 6 marzo 2024, l’ANCI, nell’esprimere parere favorevole, ha rinnovato la proposta, già espressa in sede tecnica, di inserire, nelle premesse dello schema di provvedimento, il seguente periodo: *“considerato che la determinazione dei fabbisogni standard per i servizi sociali dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna ha un valore conoscitivo ed è utilizzata ai soli fini dell’assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali”* e le Amministrazioni statali hanno condiviso la proposta dell’ANCI.

¹⁴ https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/1_Nota-metodologica-FaS-Sicilia-e-Sardegna-2023.pdf

¹⁵ https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/PDF1_Verbale-CTFS-16-maggio-2023-n.102-.pdf

¹⁶ Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 luglio 2023 recante *“Obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 52 milioni di euro, per l’anno 2023, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna”*, emanato previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del provvedimento, la nota metodologica, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard per i comuni della Regione Siciliana e per quelli della Regione Sardegna, riproduce la medesima metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dei fabbisogni standard della funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nella predetta nota metodologica del 2021 è precisato che i servizi del settore sociale al netto del servizio di asili nido (servizi sociali) *“includono una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico. L'amministrazione comunale fornisce mix di prestazioni eterogenee a seconda dei bisogni territoriali, erogando i servizi tramite una gestione comunale o convenzionata con strutture private”*.

La nuova metodologia si differenzia dalla precedente (adottata con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016), in particolare, in quanto:

- viene utilizzato un modello di tipo *panel* a due stadi, prendendo in considerazione tre annualità (2015, 2016 e 2017), in modo da cogliere più precisamente le relazioni esistenti tra il livello di spesa e il livello di servizi di ciascun comune nel tempo;
- viene considerata una specificazione territoriale a livello provinciale, anziché regionale, in quanto ritenuta più idonea in termini di caratterizzazione del differente livello di spesa;
- vengono adottati nuovi criteri per l'individuazione dei valori *benchmark* di riferimento; in particolare - considerato che in molti comuni l'intensità dei servizi sociali è così bassa da apparire del tutto inadeguata a quanto richiesto per la tutela dei diritti civili e sociali - è stato individuato un gruppo di province (calcolate come aggregazione dei comuni) *benchmark*, ritenute particolarmente efficienti per aver offerto, nel triennio di analisi, un livello di servizi superiore alla media nazionale a fronte di una spesa inferiore alla media; al tempo stesso, il livello dei servizi offerti da ciascun comune relativamente al numero delle ore di assistenza e al numero di utenti presi in carico è stato adeguato ai valori provinciali (calcolati come aggregazione dei dati comunali) più elevati.

La principale novità dell'aggiornamento metodologico è rappresentata dalla quantificazione di risorse aggiuntive per il settore, in modo da permettere a tutti i comuni di poter erogare i servizi ad un livello standard, così consentendo - agli enti delle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a quelli della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - il superamento del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

vincolo di bilancio, che legava i fabbisogni standard al livello complessivo della spesa storica sostenuta dal comparto.

Pertanto, la Nota metodologica del 2021 ha costituito la base di riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni delle due regioni isolate.

In particolare, come specificato nella Nota metodologica allegata allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esaminato nella seduta del 6 marzo 2024, i fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono stati determinati inserendo, all'interno del modello di stima ottenuto sui dati dei comuni delle regioni a statuto ordinario, i valori specifici che caratterizzano i comuni delle due regioni in questione, utilizzando le informazioni desunte dalle fonti ufficiali e riassegnando tutti i comuni a *cluster* (gruppi omogenei di comuni) individuati anch'essi sui dati delle regioni a statuto ordinario.

Per i comuni della Sardegna, non soggetti alla compilazione del questionario SOSE-IFEL, il dato relativo alla presenza di utenti nelle strutture – necessario per il calcolo dei fabbisogni standard - è stato sostituito da analoghe informazioni fornite dall'Istat.

Come per i comuni delle regioni a statuto ordinario, si è proceduto al potenziamento dell'offerta dei servizi riconoscendo a ciascun comune siciliano e sardo il valore delle province con i valori medi più elevati¹⁷ e il valor medio registrato da un gruppo di province delle regioni a statuto ordinario *benchmark*¹⁸, con l'obiettivo di ridurre, nel corso degli anni futuri, il divario esistente nell'offerta dei servizi sociali comunali tra le diverse aree del Paese.

Individuazione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella seduta del 21 marzo 2024, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

¹⁷ Pari alla provincia di Torino per le “ore nelle strutture” e alla provincia di Bologna per il numero di utenti per le macroaree “Interventi e servizi” e “Contributi economici”.

¹⁸ aggregazioni di comuni con risultati in termini di alto livello di servizi offerti e basso livello di spesa nel triennio 2015 - 2016 – 2017.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La finalità che persegue il suddetto articolo 25, comma 2, è la tutela della sicurezza della circolazione, a cui si deve far riferimento nella collocazione e nell'uso dei dispositivi tecnici per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità massima – i cosiddetti *autovelox* - stabiliti dal citato articolo 142.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del 30 dicembre 2019, recante *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”*, ha dato attuazione all'articolo 25, comma 2, primo periodo, rinviando a un successivo provvedimento l'attuazione del secondo periodo¹⁹, volto a definire le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al citato articolo 142.

Con nota dell'11 ottobre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha trasmesso lo schema di decreto, di cui al secondo periodo del predetto articolo 25, comma 2, con il relativo allegato tecnico. Nel corso delle varie riunioni tecniche che hanno accompagnato l'esame istruttorio dell'atto, le autonomie locali hanno presentato diverse osservazioni molte delle quali sono state accolte.

In data 19 marzo 2024, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una nuova versione dello schema di decreto, corredato dagli Allegati A *“Collocazione delle postazioni di controllo”* e B *“Modalità d'uso dei dispositivi e attività complementari al controllo”*.

In esso trovano definizione le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme che dispongono i limiti di velocità, nonché le modalità d'uso di tali dispositivi e sistemi. L'ambito di applicazione ricomprende sia i dispositivi, le postazioni di controllo e i sistemi di misurazione della velocità, di nuova installazione sia quelli già esistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto in argomento. Rimangono escluse le postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento presidiate, per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

¹⁹ L'articolo 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120 dispone: *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'obiettivo perseguito è di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale nell'utilizzo delle postazioni e delle attrezzature di misurazione della velocità.

Le osservazioni presentate dalle autonomie locali ed accolte nel testo definitivo dello schema di decreto, hanno consentito di estendere la possibilità di utilizzare, a tutte le forze dell'ordine²⁰, le postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di veicoli in movimento per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme che stabiliscono i limiti di velocità su ogni tipologia di strada²¹. Ciò nell'alveo dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente. Pertanto, viene meno la competenza esclusiva dei corpi di Polizia provinciale e locale territorialmente competenti a presidiare le strade di tipo D - Strade urbane di scorrimento, E - Strade urbane di quartiere, E-bis - Strade urbane ciclabili, F - Strade locali ed F-bis - Itinerari ciclopeditoni. Fanno eccezione soltanto quelle di tipo A - Autostrade, sulle quali l'utilizzo dei citati dispositivi è consentito esclusivamente agli organi di Polizia Stradale della Polizia di Stato e ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. (articolo 4, comma 1).

Le difficoltà rappresentate a procedere in tempi brevi alla ricollocazione dei dispositivi già installati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A, hanno consentito di individuare i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quale termine previsto per il corretto posizionamento dei dispositivi non conformi, precedentemente installati; decorso tale termine si dovrà procedere a disinstallare i dispositivi non conformi, fino al loro adeguamento (articolo 6).

Le osservazioni dei rappresentanti delle autonomie locali hanno interessato anche l'allegato A - Collocazione delle postazioni di controllo. Per individuare i tratti di strada su cui poter collocare le postazioni di controllo per le categorie stradali di tipo C - Strade extraurbane secondarie, D - Strade urbane di scorrimento, E - Strade urbane di quartiere, E-bis - Strade urbane ciclabili, F - Strade locali, F-bis - Itinerari ciclopeditoni, in presenza di una documentata difficoltà

²⁰ L'art. 12, comma 1, del decreto-legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto."

²¹ L'art. 2, comma 2, del decreto-legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 classifica le strade in ragione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; E-bis - Strade urbane ciclabili; F - Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopeditoni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

di procedere alla contestazione immediata delle violazioni, le modifiche accolte hanno consentito di tenere conto anche dei flussi pedonali e dei rischi per l'utenza debole²² (Punto 1, lett. b, nr. 5).

Tra le deroghe previste ai limiti generalizzati di velocità è stato introdotto il criterio dell'incidentalità stradale, consentendo anche in questi casi l'installazione delle postazioni fisse e la collocazione di quelle mobili su strade o singoli tratti di strada di tipo D - Urbane di scorrimento (Punto 2.2.1. e Punto 2.4.2.), e l'installazione delle postazioni fisse sulle tipologie stradali A - autostrade, B - extraurbane principali, C - extraurbane secondarie ed F - extraurbane locali, (Punto 2.3.1.).

Per le postazioni fisse collocate sulle strade extraurbane, i riferimenti metrici di estensione del tratto stradale per le deroghe ai limiti generalizzati di velocità sono stati ridotti uniformandoli a quelli previsti al Punto 2.1.2. per le postazioni mobili (Punto 2.3.3.).

Le modifiche apportate all'Allegato B – “*Modalità d'uso dei dispositivi e attività complementari al controllo*”, hanno contribuito ad una più puntuale definizione delle attività che possono essere delegate a terzi sotto la responsabilità e il controllo degli organi di polizia (1.1.3. e 1.3.5.), e quali invece devono essere svolte da questi ultimi (1.1.4.).

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 marzo 2024, nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto che accoglie gran parte delle osservazioni proposte, le autonomie locali hanno tuttavia formulato alcune considerazioni, finalizzate a rendere efficace l'azione di sicurezza stradale, rappresentando la necessità di costituire un tavolo tecnico permanente di confronto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno, per il necessario coordinamento e allineamento puntuale delle norme primarie che necessitano di integrazioni o modifiche al vigente codice della strada. Le Amministrazioni centrali hanno dimostrato disponibilità, rispetto a quanto richiesto dalle autonomie locali.

Interventi per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché a favore dei minori stranieri non accompagnati.

²² L'Allegato A, Punto 1, lettera b), numero 5, ai fini dell'individuazione dei tratti di strada su cui collocare le postazioni di controllo, in presenza di una documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico tra le altre, consente di valutare le seguenti situazioni: “*particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate per bambini e dall'assenza o limitatezza di idonei spazi laterali esterni alla carreggiata, che pregiudicano, rendono pericolosa o impediscono la possibilità di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza della circolazione. In tali casi l'utilizzo delle postazioni di controllo è limitato ad intervalli temporali, determinati dagli enti proprietari, in cui vi è maggiore afflusso o maggior presenza di utenza vulnerabile*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'accoglienza dei migranti ed in particolare quella dei minori stranieri non accompagnati rappresenta una questione critica per molti dei comuni italiani, ciò in quanto molti territori hanno, da tempo, superato il limite di sostenibilità del numero di minori in carico.

I recenti interventi normativi sembrano chiarire l'assetto di competenze e ruoli rafforzando l'impostazione dell'accoglienza "a filiera", con una prima fase sotto la diretta responsabilità dello Stato – anche in relazione ai minori rintracciati sul territorio e/o giunti da frontiera terrestre - e una seconda fase da effettuarsi interamente nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) ai fini dell'integrazione.

Inoltre, accanto allo schema di gestione ordinario, le novità normative introducono deroghe alle misure generali di tutela del superiore interesse del minore, a partire dalla possibilità di accogliere i ragazzi con più di 16 anni in strutture per adulti, i Centri di Accoglienza Straordinari (CAS).

Il SAI rappresenta un modello di governance centrato sulla relazione tra Ministero dell'interno ed enti locali, che continua a riscuotere apprezzamento anche in Europa per la sua portata innovativa. Tale collaborazione risulta confermata anche con il rinnovo, a dicembre del 2022, della Convenzione sottoscritta tra il Ministero interno e l'ANCI per la gestione del Servizio Centrale nel triennio 2023- 2025²³. Le progettualità della rete hanno una valenza strategica, sia per la diffusione sul territorio, tanto nelle grandi realtà metropolitane quanto nei piccoli centri urbani, sia per la collaborazione con le realtà del privato sociale e del Terzo settore, con la finalità di garantire alle persone ospitate non solo interventi materiali di base ma anche percorsi di inclusione sociale. La creazione delle condizioni funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale costituisce il presupposto per una civile ed ordinata convivenza e si realizza tramite la valutazione degli specifici bisogni. Il sistema di governance esistente risulta sostanzialmente confermato anche nel quadro delle modifiche normative intervenute, nello scorso mese di marzo, con il decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 (c.d. "decreto Cutro"), recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare che ha ridefinito la platea dei beneficiari, riservando l'accoglienza ai titolari di protezione internazionale e di altre forme di protezione, ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti protezione internazionale giunti nel nostro Paese attraverso corridoi umanitari, evacuazioni e *resettlement*, ai cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale tramite le operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, ai cittadini ucraini secondo quanto già disposto dalle disposizioni adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza in conseguenza della grave crisi

²³ Convenzione tra Ministero interno e ANCI, firmata il 1° gennaio 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

internazionale ed ai soggetti portatori di vulnerabilità, definite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Inoltre, in risposta ad un bando europeo volto a sostenere gli Stati membri sottoposti a particolare pressione migratoria, il Ministero dell'interno, ha sottoposto alle valutazioni della Commissione europea una proposta che prevede, tra l'altro, l'ampliamento della rete di seconda accoglienza SAI per minori portatori di specifiche vulnerabilità. L'efficacia del modello delineato conferma la necessità che il sistema degli enti locali e della rete SAI dovrà svolgere un ruolo sempre più significativo nell'accoglienza di quanti hanno diritto, in un sistema complesso di diritti e doveri finalizzato alla tutela e alla inclusione di stranieri, tramite percorsi di welfare e cittadinanza, inseriti in un sistema di servizi, dall'integrazione linguistica, all'inserimento scolastico, ai percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa e lavorativa, che rappresenta la parte più significativa del modello SAI.

Sono stati numerosi gli interventi legislativi tra cui, per quanto riguarda direttamente il SAI, il più importante è certamente la citata legge n. 50 del 2023, che nuovamente ridefinisce il profilo delle persone che possono essere accolte nella rete. L'accoglienza nel SAI torna infatti ad essere riservata in via esclusiva ai titolari di protezione (pur con l'importante mantenimento nel novero dei beneficiari del predetto Sistema dei richiedenti asilo vulnerabili). Questo cambiamento ha provocato alcune criticità organizzative. Al tema generale si affianca quello, più specifico e delicato, dei minori stranieri non accompagnati.

Nella seduta del 21 marzo 2024 la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse stanziare con il fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*"

Al citato articolo 21, comma 1, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione pari a euro 46,859 milioni per l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati; contestualmente la fonte normativa prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalità di riparto delle indicate risorse siano stabiliti, entro il limite di spesa così fissato, con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Al successivo riparto delle risorse stanziato con il fondo, invece, la medesima disposizione normativa stabilisce che si provveda con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'art. 21, comma 1-bis del citato decreto-legge, in particolare, si dispone: *“a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito”*.

Con il provvedimento ministeriale *de quo* si prevede che la dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023 del citato fondo, iscritta nel conto residui del capitolo n. 2350 del Ministero dell'interno, al netto dei contributi di cui al comma 1-bis, sia ripartita secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) presa in carico dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), mediante l'ampliamento dei progetti territoriali della rete SAI²⁴ (Sistema di Accoglienza e Integrazione), dedicati a tale categoria soggettiva di beneficiari: 61%;
- b) supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete dei progetti territoriali SAI: 26%;
- c) risorse finanziarie da destinare direttamente alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo per supportare e potenziare il sistema organizzativo di prima accoglienza²⁵: 13%.

²⁴ Art. 19, comma 2 D. Lgs. 142/2015: *“A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili”*.

²⁵ Art. 11, comma 1 D. Lgs. 142/2015 *“Misura straordinaria di accoglienza”*: *“Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il riparto delle risorse finanziarie secondo le suddette misure percentuali, quindi, costituisce oggetto di disposizione di un separato decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Allo schema del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco, trasmesso dal Ministero dell'interno, dei 194 comuni del territorio nazionale, con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti²⁶, che, sulla base degli importi contenuti negli allegati al DPCM 13 giugno 2023 recante "*Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023*", hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare lo stesso fondo non inferiore a 190.000 euro, e che, pertanto, possono essere destinatari delle risorse *ex art. 21, co. 1-bis* decreto- legge citato pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2023, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 21, comma 1 del medesimo decreto-legge.

Atteso che il dato relativo alla spesa per i servizi di accoglienza e di assistenza dei minori non può essere desunto da documentazione ufficiale, ma deve essere richiesto direttamente agli enti interessati, il decreto in parola dispone che i 194 comuni beneficiari delle misure di sostegno debbano attestare, ove ricorrano le condizioni, con procedura informatica, di aver registrato dal 1° gennaio al 19 ottobre 2023 una spesa per tale tipologia di servizio superiore all'importo spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2023.

Il modello informatizzato di trasmissione sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento stesso e dovrà essere trasmesso dagli enti interessati entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo all'apertura della procedura telematica.

I comuni che, pur possedendo i requisiti previsti dalla disposizione normativa, omettano di presentare l'attestazione telematica entro il termine previsto - ovvero la trasmettano con modalità diverse da quelle stabilite - saranno esclusi dall'assegnazione del fondo.

Inoltre si evidenzia che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2021, sul quale la Conferenza Stato-città ha sancito l'intesa nella seduta del 25 marzo 2021, era stato già stato ripartito il fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19.

²⁶ Dati attinti dal "*Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre 2022*", pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito istituzionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In ultimo si precisa che, nella seduta del 18 aprile 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto delle risorse stanziare, per gli anni dal 2024 al 2026, sul fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le somme saranno ripartite nell'ambito dei seguenti i criteri di riparto:

- a) supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete Sistema Accoglienza Integrazione - SAI;
- b) presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, mediante ampliamento dei progetti SAI dedicati a tale categoria di beneficiari;
- c) risorse da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza.